

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 16656 /55.2015.11. del 17 LUG. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità'
- Dipartimento regionale dell'Energia
Viale Campania, 36
90144 PALERMO
(Rif. nota 06/05/2015, n. 14495)

Oggetto: Disposizioni in materia di impianti termici (D.P.R. n. 74/2013).

1 - Con la nota in riferimento, pervenuta il 13 maggio u.s., si rappresenta che con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, sono stati "... definiti i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari".

Le autorità competenti, che attivano nell'ambito del territorio di pertinenza le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni finalizzate all'osservanza di detta normativa sono individuate nei Comuni con più di quarantamila abitanti, e nelle Province regionali - ora in Sicilia Liberi consorzi di comuni - per la restante parte del territorio.

L'art. 7, comma 1, del succitato D.P.R. n.74/2013¹ demanda il compito delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici a ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e

¹ Art. 7 - 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. (2)

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all' articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

l'art. 8 del medesimo D.P.R. n.74/2013 specifica che va effettuato anche un controllo di efficienza energetica in occasione degli interventi di controllo e manutenzione.

Si evidenzia, poi, che in base a quanto previsto dal successivo art. 9, comma 1, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari alla osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi e di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, ed il comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza compresa tra i 10 e 100 Kw (alimentati a gas, metano o GPL) e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza tra i 12 e 100 Kw, l'accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore o terzo responsabile "...è ritenuto sostitutivo dell'ispezione". Inoltre, una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmessa a cura del manutentore alla Regione in base alle previsioni dell'art. 8, comma 5², del suddetto D.P.R. n. 74/2013.

Il dipartimento in indirizzo, in tal senso, non ritiene "*concepibili ulteriori accertamenti, da parte delle autorità competenti, che non siano di mero riscontro cartaceo dei rapporti di controllo di efficienza energetica (che tenga conto delle eventuali segnalazioni del manutentore), pervenute al catasto impianti termici (CITE)...*", in quanto la compilazione di ulteriori documenti (oltre quelli previsti dal suindicato art. 8, comma 5) può "*ingenerare ulteriori aggravii al procedimento amministrativo a carico delle autorità competenti*".

Chiede, quindi, l'avviso di questo Ufficio circa una interpretazione da dare all'art.9³, comma 1 del D.P.R. di che trattasi, ed in particolare "*... all'attività di accertamento cartaceo da parte delle autorità competenti e di suggerire la migliore condotta da seguire a tutela dell'utenza e dell'amministrazione*".

2. Deve preliminarmente rilevarsi che lo Scrivente Ufficio è deputato istituzionalmente a rendere pareri sull'interpretazione dello statuto regionale e di norme legislative e regolamentari, e provvede

² Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all' articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il sottosistema di generazione come definito nell' Allegato A del decreto legislativo;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all' Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell' Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell' articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all' Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all' articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo...

³ Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

1. Ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all' articolo 7, comma 5.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.



al riguardo a fornire ogni relativa consulenza legale, non esprimendo comunque il proprio avviso su scelte, comportamenti e condotte gestionali, di esclusiva competenza dell'amministrazione attiva.

Pur tuttavia, nello spirito di fattiva collaborazione, relativamente all'interpretazione da dare all'art.9, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 va osservato come il suddetto Decreto [*si vedano in proposito anche le linee guida dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)*] abbia introdotto alcune novità tra le quali, quella di attribuire una maggiore responsabilità dell'installatore e del manutentore, che oltre a sottoscrivere i rapporti di controllo di efficienza energetica hanno l'onere di "*definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi*:"

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate...

Sono, poi, stabilite nuove scadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica all'autorità competente, differenziandole per tipologia di impianto e per potenza, nonché requisiti professionali più stringenti per i nuovi ispettori limitandoli a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.4 del D.M. n. 37/08 (laurea o diploma in discipline tecniche con due anni di esperienza).

Inoltre, come detto, *l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.*

Il D.P.R. n. 74/2013, inoltre, invita le regioni ad uniformare, sul proprio territorio, le attività di controllo ed ispezione degli impianti termici ed a provvedere ad istituire un catasto territoriale unico (in Sicilia, com'è noto, era già stato istituito con decreto del dirigente generale di codesto dipartimento 1 marzo 2012, n.71 il Catasto degli impianti termici (CITE), e sempre con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia 14 gennaio 2015 sono state poi dettate, in esecuzione del D.P.R. n. 74/2013, le "*Linee guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici*").

Il sistema di controlli delineato dalla normativa nazionale, e applicato con il succitato decreto dirigenziale 14 gennaio 2015 nonché con le linee guida regionali in esso approvate, sembra quindi coerentemente rispondere - con l'affidamento agli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti di maggiori responsabilità e compiti sostitutivi - all'esigenza di efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, e ciò nel rispetto dei principi generali del procedimento amministrativo, tra cui quello di economicità (art. 1, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 1, comma 2, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 - *sul principio di economicità del procedimento amministrativo* cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, set. 5 ottobre 2011, n. 5464).

Va pure, comunque, rilevato che l'art. 9 delle già citate linee guida regionali stabilisce che la competenza per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici resta in carico alle "autorità competenti", individuate, come sopra riportato, nelle Province regionali oggi Liberi Consorzi dei comuni, e nei Comuni sopra 40.000 abitanti.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 74/2013, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese

3

informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. Esse possono avvalersi, per l'esecuzione delle attività previste dal comma 1 del citato articolo 9, anche di organismi esterni.

L'art. 11 delle medesime linee guida regionali prevede, inoltre, la promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Le campagne di informazione hanno anche lo scopo di censire lo stato di manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio comunale con la finalità della sicurezza, efficienza e del risparmio energetico degli impianti stessi.

Particolarmente, poi, l'art.13 delle medesime linee guida, recante "Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica" stabilisce che "ai sensi dell' art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 l'autorità competente provvede all'accertamento cartaceo dei rapporti di controllo di efficienza energetica, pervenuti al Catasto Impianti Termici (CITE), al quale accede attraverso apposite credenziali. Qualora ne rilevi la necessità, si attiva preliminarmente presso i manutentori/installatori affinché procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

Così come previsto dall'art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 74/2013, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW.

Nella fase di accertamento documentale dei rapporti di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'autorità competente è tenuta a segnalare, al responsabile dell'impianto e/o al comune e/o al fornitore di gas, tempestivamente l'anomalia ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.

La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008. Qualora si evidenzino altre anomalie e/o difformità, l'autorità competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programma un'immediata ispezione con addebito. In caso di difformità tra i dati in possesso dell'autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto, per il tramite del manutentore, dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'autorità competente stessa.

Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito".

Dal quadro normativo sopra esposto, ad avviso di questo Ufficio, risulta delineato il ruolo che dovrà essere svolto dalle Autorità competenti, che comprende compiti di accertamento anche dell'attività affidata agli operatori incaricati della manutenzione degli impianti, ed il sistema di azioni nel suo complesso appare integrato ed omogeneo.


Tuttavia, riguardando la fattispecie in argomento l'interpretazione di norme aventi efficacia sull'intero territorio nazionale, si sottopone alla valutazione del Dipartimento in indirizzo l'opportunità di richiedere apposito avviso ai competenti Organi statali, ed in particolare sull'attività che dovrà essere posta in concreto nella materia in esame dalle Autorità competenti.

3 - A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.



Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



UFFICIO CONSIGLIERI REGIONALI
REGIONE SICILIANA
PALERMO

Cons. Romeo Palma

